

STATUTO

**CONSORZIO - CONDIVIDERE
PAPA GIOVANNI XXIII -
SOCIETA' COOPERATI-VA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA VALVERDE 10/B

Numero REA: RN - 248423

Codice fiscale: 02202690406

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII Società Cooperativa Sociale a r.l."

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

Promossa dall'Ass. "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII" di Rimini, (C.F.00310810121) è costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Rimini la Società Cooperativa denominata "Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII – Società Cooperativa sociale a r.l."

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e **solidaristico**, seguendo specificatamente perseguendo gli scopi previsti al comma 1 del citato art 1:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno responsabile, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa si ispira ad una visione dell'uomo che si rifà ai principi della Chiesa Cattolica. La cooperativa, inoltre, si ispira ad una mutualità allargata, alla solidarietà, ad un lavoro non basato sullo sfruttamento, alla priorità dell'uomo sul denaro e sul profitto, **nonché** ai seguenti principi pratici:

- a) centralità della persona;
- b) le persone svantaggiate diversamente-abili non siano oggetto d'assistenza, ma soggetti attivi, **tendendo** al superamento dell'**assistenzialismo**;
- c) favorire lo sviluppo delle capacità specifiche di ciascuno ed a promuovere la persona nella sua globalità, sviluppando tutte le potenzialità del soggetto;
- d) realizzare interventi personalizzati secondo i bisogni di ciascuno;

e) sviluppare il più possibile il riconoscimento alle persone svantaggiate per una partecipazione alla vita sociale ed una cittadinanza attiva;

f) ricerca e rimozione delle cause che mantengono e creano svantaggio ed emarginazione;

g) sperimentare nel mondo del lavoro la così detta "*società del gratuito*".

I Soci della Cooperativa intendono perseguire questi scopi attraverso l'incarnazione del Vangelo nella società, facendosi carico delle situazioni di emarginazione, povertà e miseria, oppressione, sfruttamento e abbandono in uno stile di condivisione diretta di vita con gli ultimi, facendo propria la Vocazione e la missione che sono alla base della Ass. "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII" di Rimini, conformemente al suo Statuto e alla sua Carta di Fondazione.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, delle persone che costituiscono la base sociale degli organismi a se associati, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore di una ragione sociale associata al Consorzio, stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto, in forma appropriata e secondo quanto permesso dalla vigente legge. Attraverso questo impegno fattivo dei propri soci e/o dipendenti e/o collaboratori, le ragioni sociali associate al presente Consorzio contribuiscono comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, **nonché** i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività:

A) quelle che operando secondo l'art.1, il comma 1-a) della Legge 381/91 sono di tipo socio-sanitarie e/o educative:

1) Gestione di attività e servizi di riabilitazione e centri occupazionali a carattere educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario;

2) Progettazione, attivazione, gestione e valutazione di Centri, diurni e residenziali, di accoglienza, socializzazione e reinserimento sociale per soggetti svantaggiati e/o in disagio e/o fasce deboli della popolazione, siano essi già seguiti dagli organismi associati al Consorzio o per loro conto e/o incarico, siano essi esterni a questo circuito e quindi in forma e modalità diretta;

3) Progettazione, attivazione e gestione di Servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione e **risocializzazione** per soggetti svantaggiati e/o in disagio e/o fasce deboli della popolazione effettuati tanto presso la famiglia, o comunque il luogo e/o contesto di dimora abituale, quanto presso istituti scolastici o di formazione – professionali e non –, quanto presso strutture socio-assistenziali e sanitarie – sia **diurne** che residenziali, private che pubbliche – e/o presso qualsivoglia struttura che ospiti, sia in forma residenziale che **diurna**, persone che **versino** in stato di svantaggio, emarginazione, **devianza**, necessità;

4) Promozione e gestione di corsi di formazione inerenti all'attività socio assistenziale e socio-sanitaria, volti alla qualificazione umana, morale, religiosa, culturale e professionale di quanti ne siano coinvolti a vario titolo e ruolo, anche con il contributo della Unione Europea, degli Organismi pubblici e privati, associati o singoli; il Consorzio promuove la formazione specifica degli operatori che operano tra, con e per i soggetti svantaggiati per una sempre maggiore qualificazione della professionalità ed in tal senso, a titolo esemplificativo non esaustivo, può creare centri e sedi di

studio e ricerca, può realizzare corsi formativi e specializzazione, sempre animati dallo spirito specifico della condivisione diretta, il tutto comune e collegato alle attività indicate ai punti del presente articolo;

5) Ideazione, progettazione, attivazione e gestione di attività e strutture di consulenza, formazione, supporto logistico, implementazione di conoscenze, accompagnamento nell'avvio di attività, supervisione e valutazione di attività-operato-progetti, sia che tutto questo realizzato presso le proprie sedi, sia presso quelle dei soci, che presso le sedi di terzi; il Consorzio può porsi come capofila dei propri associati per l'acquisizione di beni, servizi, sapere professionale e tecnologico, tecnici e specialisti qualificati, ecc., il tutto ad un miglior prezzo in relazione alla qualità/costo;

6) Ideazione, studio, progettazione e realizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della società, sia locale che nazionale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone che versano in stato di emarginazione, disagio e/o **devianza** sociale, povertà materiale e culturale, svantaggio, bisogno, o comunque alle fasce deboli della popolazione, sia nativa, che **immigrata** o in transito (es. zingari).

7) Ideazione, studio, progettazione e realizzazione di attività di promozione, rivendicazione, forte richiamo, rivolte alle Istituzioni ed agli Organismi, pubblici e privati, che hanno come obiettivo o sono preposti alla tutela delle persone svantaggiate e/o delle fasce deboli della popolazione, **perché agiscano** per la difesa e la promozione del diritto, dell'interesse, della fattiva partecipazione e della piena cittadinanza di queste persone.

8) Gestione e conduzione di scuole di ogni ordine e grado e/o di percorsi formativi riconosciuti ed abilitanti all'esercizio di professioni, arti e mestieri;

9) Realizzazione di attività **ergoterapiche** di tipo occupazionale, complementari alle attività sopra elencate, finalizzate ad una maturazione di responsabilità ed un accrescimento delle abilità/potenzialità di soggetti svantaggiati, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, piccola ed occasionale attività di recupero e **riciclo** di materiali **dismessi** o di risulta, attività di assemblaggio e piccola **minuteria**, attività di realizzazione e confezionamento di **oggettistica** artistica e bigiotteria con vario materiale, attività di coltivazione ortaggi e frutti e di allevamento di animali; attività di pulizie ordinarie/straordinarie e di manutenzione ordinaria di locali condominiali, appartamenti, edifici ed uffici; attività complementari alla gestione di strutture ricettive di tipo turistico-alberghiero; attività di apprendimento di arti e mestieri presso botteghe e laboratori artigiani ed artigiani in genere per l'acquisizione di mestieri e abilità professionali e altre attività che si rendessero utili in base ai soggetti svantaggiati coinvolti per una loro maggiore crescita e maturazione personale.

Tutte le attività indicate ai punti precedenti vengono svolte sia in collaborazione, sia in nome e per conto, sia a favore delle ragioni sociali associate al **presente** Consorzio; le prestazioni sono quindi erogate a favore e/o con il concorso della base sociale delle entità associate al Consorzio. Tutte le attività indicate ai punti precedenti possono comunque essere rivolte anche a favore di soggetti esterni al circuito del Consorzio, delle ragioni sociali associate e delle loro rispettive basi sociali, quindi operando in forma e modalità diretta verso soggetti terzi.

B) Quelle che operando invece secondo l'art. 1 – comma b) della legge 381/91 sono finalizzate all'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, sia provenienti dalla base sociale delle entità sociali consorziate, sia da altre entità sociali, sia persone fisiche, in misura che sia sempre soddisfatto il requisito di non essere inferiore al 30% dei lavoratori:

1) Servizio di gestione amministrativa, di consulenza, promozione, formazione, valutazione, supervisione e accompagnamento sia per soci che non, nei settori in cui è attivo il Consorzio secondo i punti di questo articolo;

2) Edizioni, realizzazione e redazione, pubblicazione e diffusione, di riviste, libri, attività audio e video, anche con produzione di prodotti musicali quali cd, **audiocassette**, **dvd**, ecc. ed ogni altro supporto predisposto dalle nuove tecnologie;

- 3) Attività musicali con annessa e collegata attività di service per spettacoli, danza-teatro-musica-**intrattenimento**, sia in proprio che per terzi, sia presso sedi del Consorzio, che presso le sedi di terzi, anche pubbliche e/o comunque aperte al pubblico;
 - 4) Studi di registrazione ed incisione su supporti di vario genere, sia audio che video;
 - 5) Produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, **nonché** di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;
 - 6) Gestione di strutture alberghiere e di ristorazione, di **agriturismi** con possibilità di ristorazione e ospitalità **recettiva** a terzi;
 - 7) Aziende agricole, forestali e **florovivaistiche** in proprietà e/o in affitto e/o con beni in comodato o altro titolo d'uso;
 - 8) Attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli biologici e non in proprio o acquistati o per conto terzi;
 - 9) Lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi e personale;
 - 10) Attività finalizzate alla commercializzazione e vendita dei prodotti e manufatti dei soci e/o di terzi, con punti vendita fissi e ambulanti;
 - 11) Esecuzione di lavori e gestione di aree verdi, sia pubbliche che private e manutenzione e pulizia di strade, piazze e parcheggi, di aree e corti, pubbliche e private, attrezzate e non, compresa la rimozione della neve e del ghiaccio;
 - 12) Pulizie ordinarie e straordinarie di locali condominiali, appartamenti, edifici ed uffici, aree commerciali ed opifici sia pubblici che privati;
 - 13) Manutenzione ordinaria e straordinaria di locali condominiali ed appartamenti, edifici ed uffici, sia pubblici che privati, magazzini e locali per attività lavorativa;
 - 14) Raccolta, stoccaggio, selezione e rivendita di materiale usato, obsoleto, di risulta e derivante da processi di lavorazione o comunque **dismesso**;
 - 15) Gestione di oasi o isole **ecologiche** con raccolta di oggetti per lo smaltimento dei rifiuti;
 - 16) Gestione di carrozzerie e officine meccaniche;
 - 17) Produzione e lavorazione di cablaggi elettrici, cavi elettrici, circuiti stampati;
 - 18) Vendita, installazione e assistenza di impianti di climatizzazione;
 - 19) Servizi di trasporto ed accompagnamento per soggetti disabili e fasce deboli della popolazione;
 - 20) Lavorazioni di assemblaggio in genere, sia meccanico che elettrico, che di altro tipo;
 - 21) Attività di realizzazione e manutenzione aree verdi, sia Pubbliche che private, e attività di progettazione, **nonché** di **forestazione**;
 - 22) Attività per l'installazione, la manutenzione, il trasporto e la commercializzazione di energia elettrica, di impianti di riscaldamento e/o climatizzazione e/o condizionamento e/o refrigerazione, di impianti idrici e/o sanitari di qualsiasi natura e genere, di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi natura e specie;
 - 23) Erogazione di servizi a soggetti privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici, quali Comuni, Province, Regioni e Stato ed altri enti a partecipazione di capitale pubblico; il Consorzio può partecipare a gare d'appalto e/o convenzioni e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi, anche a favore dei propri soci;
 - 24) Gestione di server, piattaforme informatiche, servizi di raccolta, gestione e conservazione dei dati attraverso qualsiasi supporto messo a disposizione dalle nuove tecnologie;
 - 25) Assistenza per inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate e/o in disagio sociale/**devianza** o comunque appartenenti alle fasce deboli della popolazione (per esempio: disabili, sia sul piano psichico e/o fisico, persone **affette** da dipendenze **patologiche** e/o recuperate, detenuti ammessi alle pene alternative e/o nella fase post penitenziaria, immigrati, ragazze liberate dal **racket** della prostituzione, ecc.).
- Tutte le attività indicate ai punti precedenti vengono svolte sia in collaborazione, sia in nome e per conto, sia a favore delle ragioni sociali associate al presente Consorzio; le prestazioni sono quindi

erogate a favore e/o con il concorso della base sociale delle entità associate al Consorzio. Tutte le attività indicate ai punti precedenti possono comunque essere rivolte anche a favore di soggetti esterni al circuito del Consorzio, delle ragioni sociali associate e delle loro rispettive basi sociali, quindi operando in forma e modalità diretta verso soggetti terzi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime.

La società potrà compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Il Consorzio potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione; potrà richiedere e accettare finanziamenti per lo svolgimento ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge **31.01.92**, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci **cooperatori**:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, **nonché** alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
- Si impegnano a realizzare quanto riportato all'art.3 circa lo scopo mutualistico.

Possono essere soci del Consorzio le Cooperative e/o persone giuridiche promosse dalla Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

Possono altresì essere socie persone giuridiche private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Ogni socio è iscritto nel Libro dei Soci.

In qualunque momento, pena il rigetto, l'ammissione del nuovo socio deve comunque garantire il requisito che oltre il 70% (settanta per cento) delle ragioni sociali associate al Consorzio devono

essere conformi a quanto stabilito dalla legge 381/91 e sue modificazioni in materia di cooperative sociali, specificatamente l'art.8.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci **cooperatori** ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori** di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo coloro che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, e comunque non superiore a 5 anni, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione (o inserimento);
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione e di presenza attiva nella compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente **inopportunità** del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o *inserimento*) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio **cooperatore** deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Le persone giuridiche che intendono essere ammesse come socio dovranno presentare all'Organo amministrativo domanda scritta di ammissione che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, codice fiscale, partita Iva e indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- c) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- d) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- e) bilancio dell'ultimo esercizio;

- f) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- g) i motivi della richiesta di ammissione;
- h) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- i) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- j) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40-41 e seguenti del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con Il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento, fallimento e liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che versi in grave situazione di bilancio in passivo o amministrazione controllata;
- d) che abbia perduto il requisito di mutualità prevalente o di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/91.

Il recesso dei soci è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione **mutualistica** con diligenza;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, **nonché** dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) che assuma comportamenti **penalmente** rilevabili e/o rilevati in quanto incompatibili con l'attività educativa svolta dalla Cooperativa;
- h) che si trovi in regime di amministrazione controllata per grave dissesto finanziario e/o di bilancio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 - 41 e seguenti, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che **insorgessero** tra i soci ed il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione secondo le modalità previste dai successivi artt. 40 - 41 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545*quinquies*, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Scioglimento)

In caso di scioglimento della ragione sociale associata, gli aventi causa hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente **rivalutate**. Non è ammesso il subentro per acquisizione, fusione e/o compravendita di società.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o cessati per scioglimento, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f) g) ed h) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione **mutualistica** e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli aventi causa nello scioglimento ed i liquidatori nominati per lo scioglimento della società.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci **sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci **sovventori**, di cui all'art. 4 della legge **31.01.92**, n. 59.

I Soci **Sovventori** possono essere solo persone giuridiche.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci **sovventori)**

I conferimenti dei soci **sovventori** possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 1000,00 (mille/00) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) (quindici azioni).

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci **sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea straordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei **sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito; si dovrà comunque addivenire ad un accordo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Non possono essere trasferite azioni a persone, fisiche e/o giuridiche, appartenenti ad altra categoria di socio.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci **sovventori** deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci **cooperatori**;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione spetta 1 voto, senza correlazione con l'ammontare dei conferimenti.

I soci **sovventori** non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci **sovventori** sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei **sovventori** in proporzione e solo dopo che sia stato interamente utilizzato il capitale conferito dagli altri soci.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci **sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci **sovventori** non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per gli altri soci e ad essi si applicano le norme sulla società per azioni.

In caso di conferimento di bene mobile o immobile, al momento del recesso o comunque dell'uscita dalla Cooperativa, verrà effettuata la liquidazione delle azioni sottoscritte, ma non la restituzione del bene.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci **cooperatori**, rappresentati da azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori**, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, **controfirmate** per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nelle modalità previste dai successivi articoli 41 – 42 e seguenti.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge ;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge **31.01.92** n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a remunerazione del capitale dei soci sovventori.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non **cooperatori**.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non **cooperatori** nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per **remunerare** gli eventuali altri strumenti finanziari dei soci non **cooperatori**.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **appostare** somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**. Tale possibilità verrà disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea con le stesse maggioranze previste per le modifiche di statuto.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito tenendo conto di quanto stabilito dal regolamento una volta approvato.

Il ristorno comunque sarà sotto forma di aumento del numero delle azioni detenute dal socio che potrà beneficiare del ristorno. L'aumento delle quote non dà origine ad aumento di voti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata mediante ogni mezzo utile ed efficace che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (*nella sede sociale o altrove purché in Italia*), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Fa fede di ricevimento l'apposizione della firma con data in calce alla lettera di convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;

- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al revisore legale;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci **sottopongano** alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile nonchè sulla emissione delle azioni destinate ai soci **sovventori** stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/**videocollegati** (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/**videocollegati** a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza, solo per l'approvazione del bilancio e la nomina degli amministratori; tale ipotesi verrà disciplinata con apposito regolamento

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci **sovventori** si applica quanto previsto al precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco del Consorzio.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci. Il Socio **Sovventore** non può rappresentare nessun socio, però, se è assente, può farsi rappresentare da un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori possono permanere in carica per più mandati consecutivi e sono rieleggibili senza limitazioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, **nonché** sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o **audiovideoconferenza**, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, **nonché** di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità si considera respinta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, **purché** la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea **perché** provveda alla sostituzione dei mancanti, che rimarranno in carica e scadranno assieme con quelli ancora in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, **Institori** e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di Controllo)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 39 (Revisore legale dei conti)

La Revisione Legale dei Conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Al Collegio Sindacale, se nominato, può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola conciliativa)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, **purché** relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di un organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Sono, obbligatoriamente devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di **proponibilità** della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 42 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 5000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi **proroghino** detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si **atterranno** e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 43 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale o azioni effettivamente versato dai soci, **cooperatori** o **sovventori**, ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge **31.01.92**, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

20 di **20**